

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2003 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2003

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1º luglio 2003-30 giugno 2004)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco CXL dell'OMC prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Occorre stabilire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori comunitari interessati. A norma tuttavia dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il metodo di gestione può tenere debito conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario.
- (3) Si può quindi tener conto del fabbisogno di taluni Stati membri nei quali si rileva una certa carenza di bovini destinati all'ingrasso. Poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria le domande di questi due Stati membri.
- (4) Per la ripartizione del contingente tariffario è opportuno applicare i metodi già seguiti in passato per questo contingente. Di conseguenza, in Italia e in Grecia si deve applicare il metodo descritto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, mentre negli altri Stati membri si deve applicare il metodo previsto al secondo trattino dello stesso paragrafo.
- (5) Gli importatori che possono dimostrare di aver effettuato operazioni commerciali di animali vivi con paesi terzi devono poter richiedere diritti d'importazione. Essi devono presentare come prova documenti attestanti importazioni o esportazioni recenti di una certa entità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(6) Il controllo dei criteri per la partecipazione all'attribuzione del contingente presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA. Viene fatta eccezione per l'Italia e la Grecia: gli operatori che sono iscritti nel registro dell'IVA di un altro Stato membro possono presentare la loro domanda in questi due paesi.

(7) Per evitare speculazioni occorre:

— escludere dall'accesso al contingente gli importatori che alla data del 1º gennaio 2003 non esercitavano più alcuna attività nel settore dei bovini vivi,

— fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,

— escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione,

— limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

(8) Per consentire la parità di accesso al contingente garantendo al tempo stesso per ogni domanda un numero di animali redditizio sul piano commerciale, ogni domanda deve rispettare un numero massimo e un numero minimo di capi.

(9) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/1999 ⁽⁴⁾.

(10) Per consentire la piena utilizzazione del contingente, occorre fissare una data limite per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e prevedere un'altra assegnazione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli a tale data. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata agli importatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.